

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3769}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SACCUCCI

Presentata il 15 maggio 1975

Modifica del parametro di stipendio
a favore degli « aiutanti di battaglia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079, emesso in base alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modificava la legge 18 marzo 1968, n. 249, contenente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato nonché per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, vennero stabiliti i nuovi parametri di stipendio anche per i sottufficiali delle forze armate e dei corpi militarizzati dello Stato.

In quell'occasione venne attribuito il parametro 245 di stipendio sia agli « aiutanti di battaglia » che ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti nelle singole armi e corpi — che avessero conseguito le qualifiche di « aiutante » o di « scelto ».

Queste due qualifiche sono state introdotte nel nostro ordinamento con l'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079, e « sono conferite nel limite del 10 per cento dei posti in organico... dando la precedenza ai marescialli maggiori di prima classe, nominati nelle cariche speciali nei ruoli in cui tali cariche sono previste senza che occorra ulteriore valutazione annuale... ».

L'intendimento della norma era ed è tuttora altamente lodevole in quanto tende a premiare sottufficiali veramente meritevoli

per la dedizione al servizio, per il prestigio conseguito nella funzione di comando.

Ai marescialli maggiori « aiutanti » o « scelti » venne conseguentemente attribuito il più alto parametro di stipendio previsto per i sottufficiali, con ciò allineandoli agli « aiutanti di battaglia ».

Però questo « allineamento » ci sembra non essere stato esattamente posto e, da qui, le ragioni ed il motivo della presente proposta di legge, perché nella gerarchia dei gradi dei sottufficiali quello di « aiutante di battaglia » è collocato al primo posto e precede i marescialli maggiori e similari secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1940, n. 368.

In altre parole « aiutante di battaglia » è un grado gerarchico che, per di più, è conferito, per antica tradizione militare, non solo ai sottufficiali ma anche ai semplici militari di truppa soltanto per azioni compiute in guerra (articolo 2, legge 9 maggio 1940, n. 368) mentre le qualifiche di « aiutante » o « scelto » che sono attribuite quasi sempre ma non esclusivamente ai marescialli maggiori non creano un grado gerarchico ma determinano semplicemente una posizione di merito proprio perché sono soltanto una « qualifica » (articolo 23, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079).

Precisato questo punto — per noi fondamentale — riteniamo che l'allineamento, per cui « aiutanti di battaglia » e marescialli maggiori — o gradi corrispondenti — con qualifiche di « aiutante » o « scelto » godono tutti di uno stesso parametro di stipendio (coefficiente 245) sia passibile di concreti rilievi in merito alla sua costituzionalità specie in una amministrazione dello Stato, come è quella militare, dove la rigida divisione dei gradi determina di per sé le differenze retributive.

Se lo « aiutante di battaglia » è un grado, che nella gerarchia dei sottufficiali si pone prima di quella dei marescialli maggiori siano essi qualificati o meno « aiutante » o « scelto » ci sembra costituzionalmente corretto ritenere che ai primi debba attribuirsi un parametro di stipendio più elevato pro-

prio perché ricoprono un grado gerarchicamente superiore a tutti gli altri sottufficiali anche se meritevoli, come i marescialli maggiori, delle due citate qualifiche di merito.

Di fronte a queste considerazioni di stretto diritto proponiamo, con la presente proposta di legge, che il parametro di stipendio degli aiutanti di battaglia sia elevato al coefficiente 300.

Sotto l'aspetto dell'onere si tratta di una spesa molto limitata in quanto oggi gli aiutanti di battaglia in servizio non superano la sessantina di unità mentre quelli in pensione, per i quali si chiede la rivalutazione del trattamento di quiescenza, assommano a qualche paio di centinaia di unità.

Riteniamo, quindi, che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il parametro 245 di stipendio attribuito agli aiutanti di battaglia, dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri, del corpo delle guardie di finanza, del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato, del corpo degli agenti di custodia, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079 e tabella allegata, è elevato al parametro 300.

ART. 2.

Ai fini della determinazione biennale degli aumenti periodici dello stipendio relativo al grado di aiutante di battaglia la detrazione è fissata in anni 12.

ART. 3.

Gli aiutanti di battaglia in quiescenza godono della riliquidazione delle pensioni in base al parametro 300 di stipendio.

ART. 4.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1974.

ART. 5.

All'onere di lire 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1975 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.